

Prot.: 1499/21/fncf/fta

Roma, 12 ottobre 2021

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici  
Loro Sedi

Trasmissione Tramite pec:

**Oggetto:** *Aggiornamento periodico obbligatorio professionisti antincendio.*

Gentili Presidenti  
Gentili Consiglieri,

Vi informiamo che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, per il tramite della Rete delle Professioni Tecniche, ha inviato una nota al Ministro dell'Interno *Luciana Lamorgese* e al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco volta a richiedere la conferma della corretta interpretazione proposta in merito all'aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio - Covid 19 e proroga della validità dei certificati e delle attestazioni legata alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria – art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 e art.6 del decreto-legge 23 luglio 2021 n.105.

Con la nota in questione in particolare è stato evidenziato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n.105, come convertito dalla legge 16 settembre 2021 n.126, **lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 31 dicembre 2021**. Il successivo art.6 del DL n.105/2021 rinvia **all'allegato A** del decreto, stabilendo – per l'effetto - che i termini previsti dalle disposizioni legislative ivi elencate sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

Nella suddetta elencazione non risulta espressamente richiamato l'art.103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27, il quale testualmente statuisce quanto segue:

*"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".*

A parere della scrivente, per quanto concerne le scadenze antincendio, si deve fare prioritario riferimento alla disciplina – di carattere e portata generale – dettata dal citato art.103 (“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) del decreto-legge n.18/2020 e quindi ritenere che esso riguardi anche le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021), la cui validità viene conservata ai 90 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza (e quindi al 31 marzo 2022).

Secondo la lettura preferibile (nonché formalmente corretta), dunque, la soluzione per il settore di interesse è già contenuta nella disciplina di carattere generale posta dal secondo comma (“Tutti i certificati, attestati... comunque denominati”) dell’art.103 del decreto-legge n.18/2020 citato.

Tale previsione, in combinato disposto con l’art.1 del già citato decreto-legge n.105/2021, come convertito in legge, secondo l’interpretazione prospettata dalle categorie professionali rappresentate della RPT, conduce alla conclusione secondo cui anche l’aggiornamento periodico obbligatorio dei tecnici antincendio gode della conservazione della validità, legata alla cessazione dello stato di emergenza.

Con la nota inviata al Ministro Lamorgese ed al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco è stato dunque chiesta conferma circa l’inclusione degli attestati di prevenzione incendi ed i relativi corsi di aggiornamento tra i casi ammessi alla proroga fino ai “novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, previsti dalla normativa vigente e fissata al 31/03/2022.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, non appena possibile, provvederà a fornire adeguati aggiornamenti in merito volti ad eliminare ogni possibile dubbio applicativo concernente le disposizioni sopraelencate.

Cordialmente

Il Presidente  
\*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

\*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”